

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21513 Anno 2016

Presidente: FIANDANESE FRANCO

Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

Data Udienza: 16/05/2016

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

LEVA NICOLA nato il 13/05/1970 a CALVI RISORTA

avverso la sentenza del 01/04/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI

dato avviso alle parti;

sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI DIOTALLEVI;

Corte di Cassazione

#### **RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO**

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 01/04/2014, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data 24/09/2009, nei confronti di LEVA NICOLA confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

Il motivo è manifestamente infondato.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016